

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero *omissis*/2014 Registro Generale affari contenziosi civili pendente

TRA

MUTUATARI

-attori-

E

BANCA

-convenuta-

OGGETTO del giudizio: contratti bancari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA

Con l'atto introduttivo del giudizio, i mutuatari, premesso di aver stipulato in data 2 maggio 2007 con la Banca un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria a tasso variabile per l'importo di Euro 265.000,00 da restituire in trenta anni, ed allegati altresì l'illegittimità del sistema di ammortamento c.d. alla francese nonché il carattere usurario del tasso di interessi concordato, hanno rassegnato conclusioni di merito analoghe a quelle riportate in epigrafe.

La Banca, contestata la fondatezza delle allegazioni e delle domande avversarie, ne ha domandato il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE ATTRICE.

Fin dall'instaurazione del giudizio, gli attori hanno richiesto l'ammissione di C.T.U. contabile in ordine al rapporto per cui è causa.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

Essa deve ritenersi superflua ai fini della decisione, avuto riguardo alle risultanze della documentazione già versata in atti ed all'orientamento interpretativo adottato nella presente sede in ordine alle questioni di diritto sollevate dalle parti, come meglio si dirà oltre.

SULLA PRETESA USURA.

I. Sulla scorta del contratto e della relazione tecnica di parte prodotta con l'atto introduttivo del giudizio, i mutuatari hanno sostenuto che la banca convenuta avrebbe praticato tassi usurari di interesse.

In proposito, come si evince dalla lettura del contratto prodotto in copia dagli attori quale doc. 2, il tasso degli interessi corrispettivi di preammortamento è stato fissato all'art. 4, quanto alla prima rata, in misura pari al 5,064% e, quanto alle rate successive, in misura pari al tasso EURIBOR a un mese maggiorato di 1,20 punti percentuali.

Quanto alla misura dell'interesse di mora per il caso di ritardato pagamento del dovuto, essa è stata stabilita all'art. 5 del contratto in un tasso pari a quello *"applicato alla rata stessa, maggiorato 3 (tre) punti e comunque entro i limiti previsti dalle norme vigenti"*.

Sommando il tasso iniziale convenzionale e quello di mora relativi alla prima rata si ottiene un tasso complessivo del 13,128%, superiore al tasso soglia del trimestre in questione (7,97%).

Anche il tasso di mora relativo alla prima rata, pari all'8,064%, risulta superiore al tasso soglia sopra indicato nella misura dello 0,09%.

II. In proposito, deve osservarsi che nella determinazione degli interessi di mora vi è una componente risarcitoria che impedisce di trattare gli stessi nella medesima maniera degli interessi corrispettivi, che hanno diversa natura. Si rileva, inoltre, che l'art. 2 L. n. 106 del 1996 e successive modificazioni demanda al Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, stabilendo altresì che anche la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Ora, gli interessi moratori risultano espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d'Italia ai fini della determinazione dei tassi medi (cfr.: *"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura - aggiornamento luglio 1999"*, a pag. 13).

Nei *"Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura"* del 3 luglio 2013, la Banca d'Italia ha avuto modo di specificare che *"l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo"* in quanto *"essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la*

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela".

Sempre nel medesimo documento, peraltro, si legge quanto segue: *"In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)".*

Pertanto, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d'Italia, deve escludersi l'illegittimità del comportamento della banca che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuta alle suddette istruzioni.

In tale quadro si inserisce l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 350 in data 9 gennaio 2013), secondo cui *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)".*

Orbene, come innanzi si diceva, deve rilevarsi che il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia si riferisce ai soli interessi corrispettivi connessi all'erogazione del credito e che il tasso di mora, pur dovendo essere contenuto in una misura ragionevole onde non divenire esso stesso usurario, risulta generalmente, secondo la normale esperienza, di entità superiore rispetto ai primi.

Ne consegue che, in assenza di un dato normativo univoco, deve ritenersi che l'aumento del 2,1% rispetto al tasso medio stabilito per gli interessi corrispettivi sia idoneo ad individuare un indicatore ragionevole di assenza del carattere usurario in relazione al tasso di mora.

D'altra parte, non risulterebbe ammissibile ai fini della decisione, un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia mediante rilevazione dei soli interessi corrispettivi ed un tasso di interesse moratorio non contemplato nella rilevazione periodica, visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.

A conferma dell'esattezza delle considerazioni che precedono anche sotto un profilo sistematico, si osservi che nel periodo della stipula del contratto per cui è causa (II trimestre 2007), il legislatore stesso, con il D.Lgs. n. 231 del 2002, ha determinato il tasso di mora relativo alle transazioni

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

commerciali nella percentuale del 10,58%, percentuale ben più elevata rispetto al tasso soglia innanzi menzionato.

Ne deriva che il tasso di mora pattuito dalle parti non può essere ritenuto di per sé usurario.

III. Un'altra via prospettata dagli attori per far ritenere ipotizzabile il carattere usurario del mutuo è costituita dalla sommatoria degli interessi, corrispettivo e di mora, ciò sulla scorta della previsione contrattuale secondo cui il tasso di mora, in caso di inadempimento da parte dei mutuatari, deve essere calcolato su tutte le somme dovute, per capitale, interessi ed accessori (cfr.: art. 6 del capitolato allegato sub lettera B al contratto di mutuo).

Sul punto, deve rilevarsi in primo luogo che, nella specifica ipotesi della risoluzione del contratto, la sommatoria in questione riguarderebbe solo le rate scadute, ma non anche quelle ancora a scadere, con conseguente necessità di valutare l'impatto di una tale previsione con riguardo all'intero capitale mutuato e non certo con riferimento alla singola rata.

In assenza di verifica in ordine a ciò da parte degli attori, tale motivo di doglianza non può essere ritenuto fondato.

In comparsa conclusionale, e dunque abbondantemente oltre il termine perentorio fissato dal codice di rito per l'effettuazione dell'attività assertiva delle parti, gli attori hanno prospettato l'ipotesi di un ritardo di ventinove giorni sul pagamento di tutte le rate del mutuo per concludere che, in tal caso, nell'impossibilità di ritenere risolto il contratto in applicazione del disposto dell'art. 40 T.U.B., gli interessi complessivamente percepiti dalla banca sarebbero pari al 36,723% del capitale mutuato.

A sostegno di tale assunto, gli attori hanno irritualmente prodotto con la comparsa conclusionale una seconda relazione di parte priva di data, affermando che detto elaborato sarebbe stato esibito in un'udienza non meglio specificata (cfr.: comparsa conclusionale a pag. 12).

Tale affermazione, oltre ad essere in contrasto con le risultanze dei verbali di causa, visto che in nessuno di essi si dà atto di alcuna esibizione, risulta comunque del tutto influente, visto che è solo la produzione tempestiva del documento, e non certo la sua mera esibizione, a dare la possibilità alla controparte di esercitare in proposito il suo diritto di difesa.

L'assunto degli attori, dunque, oltre a non essere provato in alcun modo, attesa l'irritualità del deposito dell'elaborato sopra menzionato, risulta essere puramente teorico e completamente al di fuori della realtà dei rapporti commerciali tra banche e mutuatari, e ciò senza contare che, trattandosi di un mutuo a tasso variabile, una simile ipotesi avrebbe richiesto una verifica mese per mese per tutto il periodo di ammortamento, verifica che la banca non avrebbe mai potuto effettuare in anticipo.

Si rileva comunque che il calcolo del tasso in misura del 36,723% all'interno dell'elaborato sembra riguardare la sola prima rata del mutuo.

IV. In ogni caso, deve osservarsi che, come sopra si è visto, l'art. 5 del contratto di mutuo contiene la c.d. clausola di salvaguardia (tasso di mora determinato "comunque entro i limiti previsti dalle

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

norme vigenti"), la quale impedisce di ritenere la pattuizione contrattuale usuraria con riguardo al momento genetico della stessa, e sposta invece ogni questione sul piano dell'esecuzione del contratto (da ritenersi in ogni caso valido ed efficace) e dunque sull'adempimento, per la sola ipotesi in cui la banca, verificatosi l'inadempimento della controparte, dovesse pretendere di fatto interessi usurari.

V. Infine, deve rilevarsi che, come emerge dall'esame della documentazione prodotta dalla banca, le parti hanno rinegoziato il tasso di interesse con scrittura in data 20 maggio 2008, sicché l'eventuale affermazione del carattere usurario dello stesso avrebbe richiesto un'ulteriore verifica sulle nuove condizioni, verifica del tutto omessa dagli attori.

VI. Quanto all'*usura* soggettiva, gli attori hanno omesso ogni allegazione in ordine all'eventuale stato di difficoltà economica in capo agli stessi, né può ritenersi che detto stato sussista per il solo fatto di richiedere alla banca la concessione di un mutuo fondiario.

SULL'AMMORTAMENTO CON IL C.D. METODO FRANCESE.

Gli attori hanno sostenuto, sulla scorta dell'elaborato di parte prodotto con l'atto introduttivo del giudizio, che l'ammortamento a rata costante con quota del capitale crescente (c.d. formula francese) celerebbe un anatocismo occulto, in quanto permetterebbe di applicare al piano di ammortamento l'interesse composto invece di quello semplice proprio del sistema italiano.

In realtà, non risulta provato in alcun modo che il piano di ammortamento alla francese determini il pagamento di interessi su interessi, ed anzi le risultanze dei prospetti contenuti nella relazione di parte in cui vengono illustrati i risultati del calcolo dell'ammortamento secondo il metodo francese e secondo quello italiano, dimostrano semplicemente che con il sistema italiano le somme complessivamente pagate sono ben più elevate (Euro 98.982,07 contro gli Euro 71.652,78 pagati con l'ammortamento alla francese, come emerge dall'esame delle pagine da 7 a 11), con conseguente maggior abbattimento del capitale e corrispondente riduzione degli interessi.

Anche tale motivo di doglianza va pertanto disatteso.

SULLE ALTRE QUESTIONI.

L'eventuale incidenza nel calcolo del tasso di interesse degli oneri economici ulteriori a carico degli attori, come eventuali polizze assicurative, non ha costituito oggetto di alcuna deduzione specifica da parte dei medesimi fino all'irrituale deposito di un secondo elaborato peritale con la comparsa conclusionale, sicché non può tenersi conto in questa sede di tali circostanze.

Lo stesso dicasi per le eccezioni contenute nel secondo elaborato in ordine all'ISC del mutuo in questione.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

Risultando infondato ogni assunto degli attori in virtù delle considerazioni che precedono, vanno disattese tutte le domande dagli stessi rassegnate.

SULLE SPESE PROCESSUALI.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 3 marzo 2016

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Si rappresenta a tale proposito che le questioni oggetto di causa risultano ormai trattate in numerosi provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere prospettata l'assoluta novità delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai mutuatari nei confronti della Banca, disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna i mutuatari, in solido fra loro, a rifondere alla Banca le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, il 1 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*